



MUNICIPIO di MASSAGNO

Messaggio Municipale N. 2243

concernente l'adattamento degli statuti del Consorzio Protezione Civile Regione Lugano Città a seguito dell'introduzione della nuova Legge sul consorzio dei Comuni (LCCom), messaggio consortile N. 60

Onorando
Consiglio comunale

6900 Massagno

Ris. Mun. 29.4.2013

Massagno, 30 aprile 2013 SG

Signori Presidente e Consiglieri,

il Consorzio in oggetto ci trasmette per esame ed approvazione il nuovo statuto consortile resi necessari a seguito dell'introduzione della nuova Legge sul Consorzio dei Comuni (LCCom) del 22 febbraio 2010, entrata in vigore il 1. settembre 2011.

1. Premessa

La nuova LCCom, dopo uno studio prolungatosi a fasi alterne per ca. 20 anni, ha potuto essere formalmente attivata con il 1. settembre 2011.

La maggior parte delle proposte contenute in questo messaggio potrebbero quindi essere considerate degli adattamenti automatici ai quali tanto le Istanze locali politiche quanto quelle tecniche non possono derogare.

Accanto a queste modifiche vincolate vi sono però alcuni aspetti per i quali il Legislatore, pur avendo fissato i principi, ha lasciato volutamente un certo margine di apprezzamento ed adattamento nell'applicazione. Pertanto, tale margine deve essere disciplinato negli Statuti di ogni Ente secondo le esigenze specifiche.

Non si tratta quindi di stravolgere l'esistente, bensì di completare lo statuto con la presente revisione, creando le premesse per una rinnovata collaborazione tra istanze comunali e consortili, una maggiore dinamicità di funzionamento interno al Consorzio, fissando le basi che possano fungere da filo conduttore almeno per il prossimo decennio.

Gli obiettivi principali perseguiti dalla nuova LCCom possono essere riassunti come segue:

- garantire ai Comuni consorziati un maggior controllo sull'attività del Consorzio, migliorando la trasparenza dei Consorzi medesimi;

- rendere maggiormente efficace il funzionamento medesimo dei Consorzi;
- dotare gli stessi di adeguati strumenti di controllo finanziario;
- consentire la possibilità di modalità organizzative interne diverse rispetto alle forme sin qui utilizzate.

2. Proroga SEL per permanenza in carica attuali organi consortili

In tema di aggregazioni, va notato che l'elenco dei Comuni consorziati di cui all'art.4 del nuovo statuto ed all'allegato 1 contempla le decisioni in materia di aggregazione diventate definitive a seguito delle elezioni dell'aprile del 2013.

In questo senso il Consorzio, in accordo e per conto di tutti i Comuni coinvolti, con istanza del 9 dicembre 2011 ha chiesto una deroga alla Sezioni Enti locali ottenendo l'autorizzazione al mantenimento degli Statuti in vigore e della permanenza in carica degli attuali organi consortili sino al 31 marzo 2013; sono inoltre riservate ulteriori proroghe. In ogni caso viene nominato il rappresentante del Comune ed il suo supplente già con l'approvazione del presente messaggio.

3. Il nuovo statuto

Con il presente messaggio è quindi richiesta al Consiglio comunale la sola approvazione del nuovo statuto, di cui alleghiamo versione integrale (allegato doc.2).

Tale versione, rispetto a quella attualmente in vigore, presenta una cinquantina di articoli di cui 19 di nuova introduzione e 3 abrogati. Contemporaneamente si è proceduto pure ad un adattamento nella tecnica redazionale (nuova numerazione, spostamento di titoli o capitoli, ecc.) senza per questo stravolgerne i contenuti essenziali.

I temi centrali attorno al quale è costruito il nuovo statuto (e messi in evidenza dalla nuova LCCom medesima) sono quelli sui quali esiste un margine di apprezzamento e che possono essere così riassunti:

- *Rappresentatività;*
- *Chiave di riparto finanziaria;*
- *Deleghe del Consiglio Consortile alla Delegazione Consortile;*
- *Deleghe della Delegazione consortile alla sua Amministrazione;*

L'allegato documento 3 propone una tabella di comparazione (rispetto alla precedente versione) e commento di tutti gli articoli del nuovo statuto. Allo stesso facciamo rimando per una visione generale e di primo orientamento. Riprenderemo di seguito unicamente gli aspetti centrali e che si scostano in modo marcato dallo statuto attualmente in vigore, riprendendo l'ordine ed i titoli proposti dal nuovo statuto.

Capo II – Organi del Consorzio

Art. 7 Organi

Viene abrogata la Commissione della gestione. I conti consortili dovranno essere esaminati secondo l'art.26 della nuova LCCom obbligatoriamente dall'organo di controllo esterno (revisore) che di fatto sostituirà la commissione, che allestirà un rapporto all'attenzione della Delegazione, dei Municipi e dei Rappresentanti. A tal proposito si rimanda all'art.30 del nuovo Statuto.

Art. 8 Composizione ed elezione del Consiglio consortile

Il Consiglio consortile in futuro sarà composto da un solo rappresentante per Comune, designato dai Legislativi comunali su proposta dei Municipi. Il Consiglio consortile avrà quindi un numero di membri corrispondente al numero dei Comuni membri del Consorzio.

Si segnala la possibilità, ex art.3 RLCCom, di designare quale rappresentante del Comune qualsiasi cittadino con diritto di voto (municipali, membri dei Legislativi, funzionari comunali anche non domiciliati nel comprensorio, terzi).

A differenza di quanto accadeva in precedenza, in caso di impedimenti o assenza del rappresentante, il supplente, anch'esso designato dal Legislativo comunale, può partecipare alla seduta in sua sostituzione.

Per quanto riguarda la designazione dei membri della Delegazione consortile, sarà compito dei Municipi istruire i rispettivi rappresentanti.

Art. 11 Voti e riparto

Questo articolo disciplina il numero di voti attribuiti al rappresentante del Comune.

A tal riguardo va precisato che la nuova LCCom prevede, in particolare all'art. 15, che ogni Comune venga rappresentato in Consiglio consortile da un proprio rappresentante (e, per i casi di necessità, da un suo sostituto).

Quest'ultimo agisce e vota in funzione delle istruzioni fornite dal Comune stesso e, per esso, dal Municipio. Per questo motivo il rappresentante informa regolarmente il Municipio e redige inoltre un resoconto annuo al suo indirizzo.

In base all'art. 16 LCCom, ad ogni Comune viene attribuita una quantità di voti in proporzione alla sua popolazione.

Il nuovo statuto contempla di ripartire 36 voti su tutti i Comuni in proporzione alla loro popolazione, mantenendo l'attuale rapporto di un voto ogni 2500 abitanti o resto.

Al Comune di Massagno sono conferiti 3 voti.

Rispetto alla situazione attuale, sui 52 voti totali, ripartiti secondo il principio "un voto ogni 2500 abitanti", Massagno già detiene 3 voti e pertanto, da questo punto di vista, la situazione rimane immutata.

Al Comune di Lugano spetta il 50% dei voti (considerando la sua popolazione effettiva, allo stesso spetterebbe una rappresentanza di oltre il 67%).

Il risultato di queste modalità di ripartizione, nella situazione odierna, è presentato nella tabella 4 allegata.

Artt. 24 e 25 Delegazione consortile

La Delegazione si compone di 5 membri. Può essere nominato membro della Delegazione consortile qualsiasi cittadino domiciliato e avente diritto di voto nel comprensorio consortile.

A differenza di quanto accadeva in precedenza, i membri della Delegazione consortile non possono più essere scelti tra i membri del Consiglio consortile.

La Delegazione è nominata dal Consiglio consortile nella seduta costitutiva.

Art. 28 Deleghe

Nelle Legge precedente, questo aspetto delle deleghe non era contemplato. La nuova LCCom persegue invece anche l'obiettivo di snellire le procedure, rendere maggiormente operativi tanto l'organo Esecutivo quanto l'Amministrazione, sgravando nel contempo l'una o l'altra istanza politica da competenze decisionali relativamente minori o d'ordinaria amministrazione.

In questo senso, in particolare all'art. 17, essa prevede la possibilità di delega da parte dei Comuni (per mezzo del Consiglio consortile) di competenze supplementari alla Delegazione.

Di conseguenza vi è pure la possibilità di delega di competenze da quest'ultima a favore dell'Amministrazione e cioè al Segretario consortile e/o, nel caso specifico, al Comandante regionale.

La nuova LCCom intende inoltre conferire maggiore importanza all'esecutivo consortile quale interlocutore dei Municipi.

Con il nuovo statuto, in questo contesto, ci si muove in analogia a quanto previsto nella LOC a favore del Municipio e dell'Amministrazione comunale.

a)

Per analogia con l'indirizzo adottato nella LOC e nella gestione comunale, per i Comuni con una popolazione superiore a 50'000 abitanti, si ritiene opportuno, considerato che la giurisdizione di competenza del Consorzio conta una popolazione di oltre 85'000 abitanti, di demandare a favore della Delegazione le seguenti facoltà:

- la decisione su investimenti fino ad un importo massimo di fr. 100'000.-- per oggetto/opera ed un importo annuo complessivo massimo di fr.250'000.-;
- la decisione su spese di carattere ordinario non preventivate, fino ad un importo annuo complessivo di fr. 50'000.--.

b) e c)

A questo proposito, si propone di affidare all'Amministrazione consortile la decisione in merito alle seguenti tematiche:

all'Amministrazione, e per essa al Comandante regionale:

- la decisione su spese di carattere ordinario non preventivate, fino ad un importo di fr. 5'000.-- per oggetto, ma un massimo di fr. 20'000.- per anno;
- all'Amministrazione, e per essa al Segretario consortile:
la decisione su spese di carattere ordinario non preventivate, fino ad un importo di fr. 2'500.-- per oggetto, ma un massimo di fr. 10'000.- per anno;

Art. 32 Quote di partecipazione dei Comuni

In passato, in tutti i Consorzi, per calcolare la partecipazione dei Comuni alle spese di gestione e d'investimento venivano utilizzate chiavi di riparto risultanti dall'uso di più parametri (miste), tra cui pure quello della capacità finanziaria. Quest'ultimo parametro era infatti obbligatoriamente previsto dalla precedente Legge; la nuova LCCom non lo impone più.

Il Consorzio PCi che qui ci occupa utilizzava con il precedente statuto una doppia ponderazione degli abitanti ed una semplice dell'indice di forza finanziaria ($2 \times$ abitanti + $1 \times$ IFF).

Tuttavia, va considerato che i servizi proposti dalla PCi (corsi, interventi, costruzioni, manutenzioni, equipaggiamenti, ecc.) devono essere soprattutto ricondotti alle necessità della popolazione residente; è pertanto corretto ritenere che il nuovo statuto prevede solo il parametro di riferimento degli abitanti.

Rispetto al passato, per la ripartizione degli oneri finanziari, con la proposta di applicazione del nuovo parametro popolazione, la spesa a carico del nostro Comune (riferito alle cifre di consuntivo 2011, come da allegato doc.4) subisce un aumento di fr. 2'182.00 annuale per le spese di gestione corrente; si passa in effetti da un onere di fr.174'296.10 (parametri applicati: $2x$ abitanti + $1x$ IFF) a fr.176'478.20 (parametro applicato: solo abitanti).

Art. 36 Piano finanziario

Viene introdotto l'obbligo di dotarsi di un piano finanziario secondo le norme della Legge organica comunale. Tale documento ha un carattere informativo importante per pianificare sul lungo termine importanti investimenti di rinnovo delle strutture.

La Delegazione consortile deve trasmettere copia del piano finanziario almeno due mesi prima della seduta di Consiglio consortile in cui viene discusso.

Artt. 38 e 39 Conti preventivi e consuntivi

I conti preventivi e consuntivi sono inviati ai Municipi ed ai rappresentanti comunali almeno due mesi prima della seduta.

L'organo di controllo invia il proprio rapporto sui consuntivi ai Municipi almeno un mese prima della seduta (cfr. art. 34 cpv. 2 nuova LCCom). I Municipi direttamente (o per il tramite del rappresentante comunale) possono chiedere informazioni all'organo di controllo come pure alla Delegazione in ogni momento (cfr. artt. 34 cpv. 3 e 35 cpv. 3 nuova LCCom), ed istruire il rappresentante sull'accettazione o meno dei conti.

Nei tempi di distribuzione del rapporto commissionale saranno anche indicati i rappresentanti da nominare.

Il Municipio, richiamato il messaggio consortile N.60 che propone l'adozione del nuovo statuto, in considerazione di quanto precede e condividendone l'impostazione, invita il Legislativo a voler

RISOLVERE:

1. E' approvato il nuovo Statuto del Consorzio Protezione Civile Regione di Lugano Città;
2. È designato il rappresentante comunale nel Consiglio consortile;
3. È designato il supplente rappresentante comunale nel Consiglio consortile.

Con ogni ossequio.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:  Il Segretario: 




Arch. Giovanni Bruschetti *Damiano Ferrari*

Allegati:


- organizzazione politica dopo l'introduzione del nuovo statuto (allegato doc.1)
- nuovo statuto (allegato doc.2)
- tabella di comparazione e commento (allegato doc.3)
- ripartizione dei costi e dei voti tra i Comuni 2011 (doc.4)

PROTEZIONE CIVILE REGIONE LUGANO CITTÀ



Organizzazione politica dopo
l'introduzione del nuovo statuto

2013



15 - COMUNI REGIONE (con aggregazioni)

COMUNE	VOTI	COMUNE	VOTI
1 Canobbio	1	9 Muzzano	1
2 Collina d'Oro (Agra, Carabietta, Gentiolino, Montagnola)	2	10 Paradiso	2
3 Comano	1	11 Porza	1
4 Grancia	1	12 Savosa	1
5 Lugano (Barbengo, Bogno, Brè, Breganzona, Cadro, Carabbia, Carona, Castagnola, Certara, Cimadèra, Cureggia, Davesco-Soragno, Gandria, Pambio-Noranco, Pazzallo, Pregassona, Sonvico, Valcolla, Viganello, Villa Luganese)	18	13 Sorengo	1
6 Massagno	3	14 Vezia	1
7 Melide	1	15 Vico Morcote	1
8 Morcote	1		

ORGANI POLITICI

Dal 2013

Legislativo

Consiglio Consortile (15 membri 1 per Comune con numero di voti proporzionale)

Esecutivo

Delegazione Consortile (5 membri)

Organo di controllo

Revisore esterno

ALLEGATO No. 2 al Messaggio municipale no. 2243

ADATTAMENTO DELLO STATUTO DEL CONSORZIO PROTEZIONE CIVILE LUGANO CITTA'
PROGETTO STATO AL 23.5.12

Tutte le definizioni del presente documento sono enunciate in forma maschile.
 Le medesime sono da considerare in tutto e per tutto anche in forma femminile.

CAPO I – GENERALITA'

Art. 1
Denominazione Con la denominazione di Consorzio Protezione Civile Regione di Lugano Città (in seguito Consorzio) è costituito un Consorzio ai sensi della Legge sul consorzio dei Comuni del 22 febbraio 2010 (LCCom) nonché della Legge sulla protezione civile del 26 febbraio 2007.

Il Consorzio è una corporazione di diritto pubblico.

Art. 2
Scopo Il Consorzio ha per scopo la preparazione, l'organizzazione e l'esercizio in comune, nel territorio giurisdizionale dei Comuni consorziati, di tutti i servizi della Protezione civile (in seguito PCi), come previsto dalle vigenti disposizioni federali e cantonali in materia. Su puntuale richiesta di tutti o di parte dei Comuni, il Consorzio può inoltre svolgere ulteriori incarichi accessori, comunque connessi con i compiti principali della PCi, attraverso mandati di prestazione.

Art. 3
Competenze comunali delegate Sono delegate al Consorzio le seguenti competenze di regola attribuite ai singoli Comuni consorziati:

- a) istituire una direzione regionale e un ufficio di PCi quale organo esecutivo locale provvedendo all'assunzione del personale necessario al suo funzionamento;
- b) ordinare e procurare il materiale e l'equipaggiamento necessari per l'intervento;
- c) allestire il piano delle realizzazioni di rifugi pubblici;
- d) realizzare i rifugi pubblici;
- e) incassare e gestire i contributi sostitutivi dell'obbligo di formazione dei rifugi;
- f) designare gli impianti e le attrezzature che possono essere messi provvisoriamente a disposizione di terzi, senza pregiudizio per la PCi.

Art. 4
Comuni consorziati (raggruppamento) I Comuni consorziati sono (in ordine alfabetico):

1. Canobbio	9. Muzzano
2. Collina d'Oro	10. Paradiso
3. Comano	11. Porza
4. Grancia	12. Savosa
5. Lugano	13. Sorengo
6. Massagno	14. Vezia
7. Melide	15. Vico Morcote
8. Morcote	

Nel caso di aggregazione tra Comuni appartenenti al Consorzio il sovrastante elenco è automaticamente adeguato.

Il caso di aggregazioni con Comuni esterni al Consorzio comporta per contro la modifica dello Statuto applicando gli artt. 7 e 10 della LCCom.

Art. 5
Comprensorio e sede Il comprensorio del Consorzio si estende su tutto il territorio giurisdizionale dei Comuni consorziati.

La sede del Consorzio è a Lugano.

Art. 6
Durata Il Consorzio è costituito per una durata indeterminata.

CAPO II – ORGANI DEL CONSORZIO

Art. 7 Organi

Gli organi del Consorzio sono:

- a) il Consiglio consortile (in seguito Consiglio);
- b) la Delegazione consortile (in seguito Delegazione).

Essi stanno in carica una legislatura.

L'esame della gestione finanziaria è affidato ad un organo di controllo esterno.

Art. 8 Consiglio consortile *Composizione, elezione, eleggibilità e incompatibilità*

Il Consiglio si compone di un rappresentante e di un supplente per Comune.
Il supplente presenzia solo in caso di assenza del titolare.

Il rappresentante ed il supplente sono eletti dai Consigli comunali su proposta dei Municipi entro tre mesi dalle elezioni comunali.

E' eleggibile quale rappresentante o supplente del Comune nel Consiglio ogni cittadino avente diritto di voto (municipali, membri dei Legislativi, funzionari comunali anche non domiciliati nel comprensorio consortile, terzi).

La carica è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro della Delegazione consortile o di impiegato del Consorzio.

Art. 9 *Dimissioni e rinuncia alla carica*

Le dimissioni e la rinuncia alla carica devono essere motivate.
Esse sono inoltrate al Municipio di riferimento che le trasmette al proprio Consiglio comunale per decisione alla prossima seduta.

Il Municipio comunica tempestivamente al Consorzio la decisione adottata, il nominativo del nuovo rappresentante e se del caso del relativo nuovo supplente.

Art. 10 *Frequenza*

La partecipazione alle sedute del Consiglio è obbligatoria.

Se il rappresentante del Comune e/o il suo supplente, si sottraggono senza legittimo motivo, in modo deliberato e continuo ai doveri della propria carica, il Presidente del Consiglio segnala il caso al rispettivo Municipio.

Art. 11 *Voti e riparto*

Nel Consiglio consortile vengono attribuiti 36 voti.

La ripartizione degli stessi tra i Comuni è stabilita all'inizio di ogni legislatura, tenuto conto della popolazione residente permanente secondo i dati dell'Ufficio di statistica.

Al Comune di Lugano spetta la metà dei voti.

La quota rimanente viene attribuita agli altri Comuni in ragione di un voto ogni 2'500 abitanti. Ogni Comune ha diritto ad almeno un voto. Gli eventuali voti eccedenti sono ripartiti in base al maggior resto.

Art. 12

Il Consiglio, riservate le competenze dei Comuni, è l'organo superiore del Consorzio.

Competenze

Esso in particolare:

- a) esamina e approva i conti consuntivi e preventivi del Consorzio;
- b) esercita la sorveglianza sull'Amministrazione consortile;
- c) autorizza le spese di investimento;
- d) provvede alle nomine di sua competenza ed in particolare del suo Presidente e della Delegazione consortile;
- e) decide le opere e le attrezzature consortili sulla base di preventivi e di progetti definitivi; accorda i crediti necessari e fissa il termine entro il quale i finanziamenti di cui alla lettera c) decadono se non utilizzati;

- f) delibera sulle spese non previste nel bilancio preventivo quando superino l'importo di fr. 50'000.-- (limite complessivo) di competenza della Delegazione;
- g) autorizza segnatamente l'acquisizione, la donazione, la successione, la permuta, l'affitto, l'alienazione o il cambiamento di destinazione dei beni consortili;
- h) adotta, modifica, sospende e abroga i Regolamenti consortili;
- i) autorizza la Delegazione ad intraprendere, a stare in lite, a transigere o a compromettere. Sono riservate le procedure amministrative;
- j) autorizza l'utilizzo dei contributi sostitutivi per il finanziamento di opere o attività regionali, sentito il parere dell'Autorità cantonale;
- k) ratifica gli eventuali mandati di prestazione stipulati dalla Delegazione con i Comuni consorziati per l'esecuzione di compiti accessori inerenti alla PCI;
- l) esercita tutte le competenze che non siano espressamente conferite da leggi speciali o dallo Statuto ad altro organo.

Art. 13
Seduta costitutiva

Il Consiglio è convocato dalla Delegazione consortile uscente entro 30 giorni dalla comunicazione di tutti i rappresentanti comunali.

La seduta è aperta dal consigliere più anziano per età .

Art. 14
Funzionamento

Il Consiglio funziona e delibera, per analogia, secondo i disposti degli articoli 46 cpv. 1, 50 cpv. 3, 51, 52, 55, 57, 62, 64, 65, 66 Legge organica comunale (LOC).

I rappresentanti agiscono su istruzione dei Municipi dei Comuni e redigono un resoconto annuo al loro indirizzo.

Art. 15
Ritiro e rinvio di messaggi

I messaggi, ad eccezione di quelli sui conti, possono essere ritirati prima della deliberazione del Consiglio.

Il Consiglio può decidere il rinvio dei messaggi alla Delegazione.

Art. 16
Sessioni ordinarie

Il Consiglio si riunisce in due sessioni ordinarie annuali.

La prima sessione è convocata entro il 30 giugno ed esamina principalmente il conto consuntivo dell'esercizio precedente.

La seconda sessione, da tenersi entro il 31 dicembre, esamina in ogni caso il preventivo dell'anno seguente.

Art. 17
Sessioni straordinarie

Il Consiglio si riunisce inoltre, quando ciò sia chiesto:

- dalla Delegazione consortile;
- da almeno un quinto dei Municipi dei Comuni consorziati, con domanda scritta e motivata alla Delegazione, indicando gli oggetti da discutere; la Delegazione fissa la data della sessione e ne ordina la convocazione.

Art. 18
Convocazione

Il Presidente del Consiglio d'intesa con la Delegazione fissa la data della sessione e, con un preavviso di almeno sette giorni, ne ordina la convocazione con comunicazione personale scritta ai rappresentanti comunali, ai Municipi e con avviso agli albi dei Comuni consorziati.

La convocazione d'urgenza deve pervenire ai rappresentanti e ai Municipi al più tardi il giorno antecedente la riunione.

- Art. 19**
Deliberazioni
- Il Consiglio è diretto da un Presidente nominato a rotazione annuale.
- Il Consiglio si riunisce in seduta pubblica e può deliberare solo se sono presenti rappresentanti dei Comuni che dispongono della maggioranza assoluta dei voti.
- Se il Consiglio non può deliberare per mancanza del numero legale, il Presidente procede ad una nuova convocazione.
- Il Consiglio decide a maggioranza assoluta dei voti presenti.
- La Delegazione vi partecipa in corpore o con una rappresentanza, senza diritto di voto. Il Presidente ed i membri della Delegazione possono prendere parte alla discussione solo in nome della Delegazione e a sostegno delle proposte formulate da quest'ultima.
- Art. 20**
Sistema di voto
- Le votazioni avvengono, di regola, a voto aperto per alzata di mano.
- Art. 21**
Urgenza
- Il Consiglio non può deliberare su oggetti non compresi nell'ordine del giorno, se non è accolta l'urgenza dalla maggioranza assoluta dei membri.
- L'urgenza non può essere dichiarata per le mozioni e nella seduta costitutiva.
- Art. 22**
Revoca di risoluzioni
- Il Consiglio può revocare una risoluzione, con il voto della maggioranza assoluta dei membri, riservati i diritti dei terzi.
- Art. 23**
Verbali delle sedute
1. Il Segretario consortile, o in sua assenza una persona designata dal Presidente del Consiglio, redige il verbale che deve contenere:
 - a) la data e l'ordine del giorno;
 - b) l'elenco dei presenti con nome, cognome e numero progressivo;
 - c) la trascrizione integrale delle risoluzioni, unitamente ai risultati delle votazioni;
 - d) il riassunto delle discussioni con le dichiarazioni di voto.
 2. Il contenuto riguardante le lettere a) , b) e c) deve essere letto seduta stante, approvato e firmato dal Presidente e dal Segretario.
 3. Il riassunto delle discussioni con le dichiarazioni di voto è verbalizzato a parte e approvato nella seduta successiva.
- Per la redazione del verbale è ammesso l'ausilio di mezzi tecnici di registrazione.
- Art. 24**
Delegazione consortile
Composizione
- La Delegazione si compone di cinque membri compreso il Presidente.
Di regola un Comune non può avere la maggioranza assoluta dei membri della Delegazione.
- Art. 25**
Elezione, incompatibilità
- 1) La Delegazione è nominata dal Consiglio nella seduta costitutiva.
 - 2) Sono eleggibili i cittadini domiciliati e aventi diritto di voto nel comprensorio consortile, esclusi i rappresentanti dei Comuni in Consiglio.
 - 3) L'elezione avviene in forma tacita quando il numero dei candidati non supera la quantità delle persone da eleggere. Se per l'elezione dei membri della Delegazione vi sono più proposte rispetto al numero degli eleggendi, le stesse vengono tutte messe singolarmente ai voti. Sono eletti i candidati con il maggior numero di voti.
 - 4) La carica di membro della Delegazione è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro del Consiglio o di impiegato del Consorzio.
- Art. 26**
Presidente
- Il Presidente e il Vicepresidente della Delegazione consortile sono eletti dalla Delegazione nel suo interno, a scrutinio segreto.
- In presenza di più proposte le stesse vengono messe singolarmente ai voti. Sono eletti i candidati con il maggior numero di voti.
- L'elezione avviene in forma tacita quando si ha un'unica proposta.

Art. 27
Competenze

La Delegazione dirige l'Amministrazione del Consorzio, ne cura gli interessi e lo rappresenta di fronte ai terzi.

In particolare:

- esegue o fa eseguire le risoluzioni del Consiglio;
- allestisce ogni anno il conto preventivo e quello consuntivo;
- provvede all'incasso delle quote a carico dei Comuni nonché delle tasse e dei contributi da altre fonti;
- provvede all'incasso dei crediti e al pagamento degli impegni nei limiti fissati dal preventivo o dal presente Statuto;
- propone al Consiglio l'utilizzo dei contributi sostitutivi per il finanziamento di opere, attrezzature o attività regionali;
- nomina il proprio Presidente e Vicepresidente alla sua prima seduta di quadriennio;
- nomina il Segretario consortile;
- nomina il Comandante regionale e gli impiegati consortili;
- designa i membri dello Stato Maggiore Consortile d'Emergenza per la gestione di avvenimenti gravi o catastrofici (SMCE);
- delibera sui concorsi effettuati in base alle apposite leggi;
- delibera sulle offerte presentate secondo le disposizioni della Legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 e successive modifiche;
- cura l'esecuzione dei regolamenti consortili;
- decide la chiamata in servizio delle formazioni d'intervento in caso di catastrofe.

Essa esplica inoltre le competenze delegate secondo l'art. 28 dello Statuto.

Art. 28
Deleghe

In applicazione dell'art. 17 LCCom ed in relazione agli oggetti di cui all'art. 12 lettere c), e), g), i) e l) dello Statuto, sono delegate le seguenti decisioni

- a) alla Delegazione consortile:
 - la decisione su investimenti fino ad un importo massimo di fr. 100'000.-- per oggetto/opera, ed un importo annuo complessivo di fr. 250'000.-- ;
 - la decisione su spese di carattere ordinario non preventivate, fino ad un importo annuo complessivo di fr. 50'000.-- ;
- b) all'Amministrazione consortile, e per essa al Comandante regionale:
 - la decisione su spese di carattere ordinario non preventivate, fino ad un importo di fr. 5'000.-- per oggetto, ma un massimo di fr. 20'000.-- per anno ;
 - la decisione in materia di dispense dalla convocazione a servizi di PCi;
- c) all'Amministrazione consortile, e per essa al Segretario consortile:
 - la decisione su spese di carattere ordinario non preventivate, fino ad un importo di fr. 2'500.-- per oggetto, ma un massimo di fr. 10'000.-- per anno.

Art. 29
Funzionamento

La Delegazione è convocata dal suo Presidente per le sedute ordinarie nei giorni prestabiliti e, inoltre, quando egli lo ritiene necessario o su richiesta di un terzo dei membri della Delegazione.

Il Presidente dirige le sedute.

Per validamente deliberare, alla seduta deve essere presente la maggioranza assoluta dei membri.

Le risoluzioni sono prese a maggioranza dei presenti, senza possibilità di astenersi. In caso di parità è esperita una seconda votazione in una seduta successiva; in caso di nuova parità è determinante il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

La Delegazione consortile per il resto funziona, per analogia, secondo le norme del Titolo II capitolo IV LOC, tranne gli artt. 80 - 82, 106 - 112 inclusi, e 116.

Art. 30
Organo esterno

L'organo esterno di cui all'art. 7 dello Statuto è designato dalla Delegazione per il quadriennio, sentito il preavviso dei Municipi dei Comuni consorziati.

Esso opera secondo le modalità previste dalla LOC e dal Regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei Comuni.

CAPO III – FINANZIAMENTO E GESTIONE

- Art. 31**
Finanziamento
- Il Consorzio provvede al proprio finanziamento mediante:
- le quote di partecipazione dei Comuni;
 - i sussidi federali e cantonali;
 - i contributi sostitutivi;
 - gli interessi maturati sulla eventuale liquidità;
 - le entrate straordinarie.
- Il Consorzio non può prelevare imposte.
- Art. 32**
Quote di partecipazione dei Comuni
- La ripartizione delle spese è eseguita annualmente in modo proporzionale sulla base della popolazione residente permanente risultante dall'ultimo Annuario statistico.
- Art. 33**
Sussidi e contributi sostitutivi
- 1) Il Consorzio incassa i contributi sostitutivi per l'esonero dalla formazione dei rifugi obbligatori di PCi.
 - 2) Il Consorzio è autorizzato all'incasso dei sussidi federali e cantonali.
- Art. 34**
Opere consortili, forniture, servizi e attrezzature
- 1) Il Consorzio è responsabile per la realizzazione delle opere e per l'acquisizione di attrezzature e servizi di cui all'art. 12 dello Statuto.
 - 2) Esso attiva e gestisce i relativi crediti ed ammortamenti nell'ambito dei propri conti e conformemente al piano finanziario.
- Art. 35**
Beni consortili
- Ai beni consortili sono applicabili i disposti del Titolo VI LOC
- Art. 36**
Piano finanziario
- 1) Il Consorzio si dota di un piano finanziario secondo le norme della LOC.
 - 2) Il piano finanziario va sottoposto per discussione al Consiglio consortile.
 - 3) La Delegazione consortile invia preventivamente una copia del piano finanziario ai Municipi, almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile in cui viene discusso.
- Art. 37**
Gestione
Tenuta dei conti
- Per la tenuta dei conti sono applicabili per analogia le norme del Titolo V Capitolo I LOC e del Regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei Comuni (del 30 giugno 1987).
- Art. 38**
Conti preventivi
- 1) La Delegazione consortile invia una copia dei conti preventivi ai Municipi dei Comuni consorziati e al Consiglio di Stato almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile.
 - 2) I Municipi possono chiedere approfondimenti puntuali alla Delegazione consortile in applicazione dell'art. 35 LCCom.
- Art. 39**
Conti consuntivi
- 1) La Delegazione invia una copia dei conti consuntivi ai Municipi dei Comuni consorziati, ai rappresentanti comunali in Consiglio, al Consiglio di Stato e all'organo di controllo esterno, almeno due mesi prima della seduta del Consiglio.
 - 2) L'organo di controllo esterno redige il suo rapporto all'indirizzo della Delegazione e dei Municipi entro un mese dalla seduta del Consiglio.
 - 3) I Municipi di Comuni consorziati possono chiedere verifiche e informazioni puntuali all'organo di controllo.
 - 4) La Delegazione consortile trasmette copia dei consuntivi approvati al Consiglio di Stato.

- Art. 40**
Obbligo di coinvolgimento e d'informazione
- 1) Progetti, preventivi definitivi e piano di finanziamento relativi agli investimenti del Consorzio sono anticipatamente inviati ai Municipi dei Comuni consorziati ed ai rispettivi rappresentanti, almeno quattro mesi prima della seduta del Consiglio consortile;
 - 2) Gli altri oggetti di cui all'art. 17 LCCom, vanno sottoposti ai Municipi e ai rispettivi rappresentanti, almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile;
 - 3) Se il Municipio di un Comune consorziato ne fa richiesta, la Delegazione consortile è tenuta in ogni tempo a fornire raggugli e documentazione sulla gestione del Consorzio;
 - 4) I Municipi informano annualmente i loro Legislativi sull'attività del Consorzio.

Art. 41
Convenzioni e mandati di prestazione

Il Consorzio può sottoscrivere convenzioni o mandati di prestazione con Comuni membri per l'esecuzione di compiti accessori ma strettamente connessi con i mandati di PCI. I Comuni interessati se ne assumono i relativi costi.

- Art. 42**
Regolamenti
- 1) I regolamenti del Consorzio sono adottati dal Consiglio consortile;
 - 2) I regolamenti sono esposti al pubblico in tutti i Comuni consorziati per un periodo di 15 giorni durante il quale ogni persona o ente direttamente interessato può presentare ricorso al Consiglio di Stato contro le disposizioni in essi contenute;
 - 3) Per quanto non stabilito dalla LCCom, sono applicabili per analogia gli artt. 186 e segg. della LOC.

CAPO IV – NORME VARIE

- Art. 43**
Segretario e dipendenti consortili
- 1) Il Segretario consortile è nominato dalla Delegazione consortile fuori dalla stessa.
 - 2) Esso funge nel contempo da Segretario del Consiglio consortile.
 - 3) Al Comandante regionale e ai dipendenti consortili sono applicabili analogamente i disposti del Titolo III Capitolo I LOC e l'apposito regolamento organico.

Art. 44
Diritto di firma

Le firme congiunte del Presidente o del Vice presidente della Delegazione con il Segretario, vincolano il Consorzio di fronte a terzi.

Art. 45
Pubblicazione delle risoluzioni

Il Presidente della Delegazione provvede entro cinque giorni all'esposizione agli albi di tutti i Comuni consorziati e alla pubblicazione nel Foglio ufficiale delle risoluzioni del Consiglio e, quando l'interesse generale lo richiede, della Delegazione.

Per la decorrenza dei termini fa stato la pubblicazione nel Foglio ufficiale.

Art. 46
Ricorsi

Il Comune, tramite il Municipio, è legittimato a interporre ricorsi contro le decisioni degli organi consortili (fatta eccezione per i regolamenti) e le opposizioni di cui agli artt. 7 cpv. 4, 10 cpv. 2, 43 cpv. 2 e 46 LCCom.

Art. 47
Scioglimento del Consorzio

Per lo scioglimento del Consorzio occorre una decisione a maggioranza assoluta dei Comuni consorziati e dei voti del Consiglio.

E' riservata la ratifica del Consiglio di Stato.

Contro la decisione del Consiglio di Stato è data facoltà ai Comuni consorziati di ricorrere entro il termine di 30 giorni.

Art. 48
Pubblicazione

Il decreto d'istituzione o di scioglimento del Consorzio deve essere pubblicato nel Foglio ufficiale e all'albo dei Comuni consorziati.

Art. 49
Entrata in vigore

Trascorsi i termini di ricorso il presente Statuto entra in vigore dopo la ratifica del Consiglio di Stato.

CAPO V – NORME TRANSITORIE

Art. 50**Norme transitorie***Ripartizione costi di gestione*

La ripartizione dei costi per la gestione 2013 (quote di partecipazione dei Comuni) avviene utilizzando ancora i parametri stabiliti dallo Statuto 6 ottobre 2008.

Le nuove interessenze dei Comuni saranno considerate con la gestione 2014.

Art. 51*Interesse remunerativo*

I contributi sostitutivi già incassati dai singoli Comuni, prima dell'entrata in vigore del presente Statuto, sono da riversare al Consorzio entro il termine di 1 anno.

In caso di pagamento in rate l'ammontare dovuto deve essere versato in ragione di almeno il 20% per anno. Sull'importo rimanente al Comune è dovuto al Consorzio un saggio pari all'interesse remunerativo riconosciuto sulla liquidità di quest'ultimo dalla Città di Lugano.

Tabella di comparazione e commento

ATTUALE (6.10.2008)	PROGETTO	COMMENTO
	<p>Tutte le definizioni del presente documento sono enunciate in forma maschile. Le medesime sono da considerare in tutto e per tutto anche in forma femminile.</p>	
CAPO I – GENERALITA'		
<p>Art. 1- Denominazione</p> <p>Con la denominazione di Consorzio Protezione Civile Regione di Lugano Città (in seguito Consorzio) è costituito un Consorzio ai sensi della Legge sul consorzio dei Comuni del 21 febbraio 1974 (LCC) nonché della Legge sulla protezione civile del 26 febbraio 2007.</p>	<p>Art. 1- Denominazione</p> <p>Con la denominazione di Consorzio Protezione Civile Regione di Lugano Città (in seguito Consorzio) è costituito un Consorzio ai sensi della Legge sul consorzio dei Comuni del 22 febbraio 2010 (LCCom) nonché della Legge sulla protezione civile del 26 febbraio 2007.</p> <p>Il Consorzio è una corporazione di diritto pubblico.</p>	<p>Il testo è stato adeguato in base alla data di approvazione della nuova Legge da parte del Gran Consiglio rispettivamente alla nuova sigla.</p> <p>Tema previsto dall'art. 1 nuova LCCom.</p>
<p>Art. 2 - Scopo</p> <p>Il Consorzio ha per scopo la preparazione, l'organizzazione e l'esercizio in comune, nel territorio giurisdizionale dei Comuni consorziati, di tutti i servizi della Protezione civile (in seguito PCi), come previsto dalle vigenti disposizioni federali e cantonali in materia.</p>	<p>Art. 2 - Scopo</p> <p>Il Consorzio ha per scopo la preparazione, l'organizzazione e l'esercizio in comune, nel territorio giurisdizionale dei Comuni consorziati, di tutti i servizi della Protezione civile (in seguito PCi), come previsto dalle vigenti disposizioni federali e cantonali in materia.</p> <p>Su puntuale richiesta di tutti o di parte dei Comuni, il Consorzio può inoltre svolgere ulteriori incarichi accessori, comunque connessi con i compiti principali della PCi, attraverso mandati di prestazione.</p>	<p>Tema previsto dagli artt. 1,2 e 6 nuova LCCom.</p> <p>Questa facoltà è stata introdotta su richiesta di alcuni Comuni anche se, contrariamente ad altre Regioni di PCi, nel nostro Consorzio i compiti primari ed i servizi accessori (quali la manutenzione dei rifugi, la gestione del sistema d'allarme sirene, ecc.) sono sempre stati eseguiti per tutti i Comuni indistintamente, nel quadro dei servizi base. Gli oneri derivanti contribuiscono a formare i costi di gestione al cui finanziamento i Comuni partecipano equamente. Per ovvi motivi d'imparzialità e di trasparenza l'esecuzione d'incarichi accessori, valutati ed approvati dall'autorità politica in funzione del senso e della pertinenza, dovranno essere finanziati dal/dai Comuni richiedenti sulla base dei singoli contratti/accordi</p>

ATTUALE (6.10.2008)	PROGETTO	COMMENTO																																								
<p>Art. 3 - Competenze comunali delegate</p> <p>Sono delegate al Consorzio le seguenti competenze di regola attribuite ai singoli Comuni consorziati:</p> <p>a) istituire una direzione regionale e un ufficio di Protezione civile quale organo esecutivo locale provvedendo all'assunzione del personale necessario al suo funzionamento;</p> <p>b) ordinare e procurare il materiale e l'equipaggiamento necessari per l'intervento;</p> <p>c) allestire il piano delle realizzazioni di rifugi pubblici;</p> <p>d) realizzare i rifugi pubblici;</p> <p>e) incassare e gestire i contributi sostitutivi dell'obbligo di formazione dei rifugi;</p> <p>f) designare gli impianti e le attrezzature che possono essere messi provvisoriamente a disposizione di terzi, senza pregiudizio per la PCI.</p>	<p>Art. 3 - Competenze comunali delegate</p> <p>Sono delegate al Consorzio le seguenti competenze di regola attribuite ai singoli Comuni consorziati:</p> <p>g) istituire una direzione regionale e un ufficio di PCi quale organo esecutivo locale provvedendo all'assunzione del personale necessario al suo funzionamento;</p> <p>h) ordinare e procurare il materiale e l'equipaggiamento necessari per l'intervento;</p> <p>i) allestire il piano delle realizzazioni di rifugi pubblici;</p> <p>j) realizzare i rifugi pubblici;</p> <p>k) incassare e gestire i contributi sostitutivi dell'obbligo di formazione dei rifugi;</p> <p>l) designare gli impianti e le attrezzature che possono essere messi provvisoriamente a disposizione di terzi, senza pregiudizio per la PCI.</p>	<p>Tema previsto dall'art. 6 lett. c) nuova LCCom.</p> <p>L'aspetto dell'incasso e della gestione dei contributi sostitutivi è stato modificato con i cambiamenti della rispettiva Legge federale (LPPC) entrata in vigore l'1.1.12.</p> <p>Lo Statuto verrà se del caso ulteriormente modificato in funzione delle modalità che si vorranno adottare nel nostro Cantone e che dovranno fare l'oggetto di una mutazione della relativa Legge d'applicazione.</p>																																								
<p>Art. 4 - Comuni consorziati (raggruppamento)</p> <p>I Comuni consorziati sono (in ordine alfabetico):</p> <table border="0" data-bbox="120 738 568 1082"> <tr><td>1. Bogno</td><td>13. Melide</td></tr> <tr><td>2. Cadro</td><td>14. Morcote</td></tr> <tr><td>3. Canobbio</td><td>15. Muzzano</td></tr> <tr><td>4. Carabietta</td><td>16. Paradiso</td></tr> <tr><td>5. Carona</td><td>17. Porza</td></tr> <tr><td>6. Certara</td><td>18. Savosa</td></tr> <tr><td>7. Cimadera</td><td>19. Sonvico</td></tr> <tr><td>8. Collina d'Oro</td><td>20. Sorengo</td></tr> <tr><td>9. Comano</td><td>21. Valcolla</td></tr> <tr><td>10. Grancia</td><td>22. Vezia</td></tr> <tr><td>11. Lugano</td><td>23. Vico Morcote</td></tr> <tr><td>12. Massagno</td><td></td></tr> </table> <p>Nel caso di aggregazione tra Comuni appartenenti al Consorzio il sovrastante elenco viene automaticamente adeguato entro il termine di un anno.</p> <p>Il caso di aggregazioni con Comuni esterni al Consorzio comporta per contro la modifica dello Statuto applicando gli artt. 7 e 10 della LCC</p>	1. Bogno	13. Melide	2. Cadro	14. Morcote	3. Canobbio	15. Muzzano	4. Carabietta	16. Paradiso	5. Carona	17. Porza	6. Certara	18. Savosa	7. Cimadera	19. Sonvico	8. Collina d'Oro	20. Sorengo	9. Comano	21. Valcolla	10. Grancia	22. Vezia	11. Lugano	23. Vico Morcote	12. Massagno		<p>Art. 4 - Comuni consorziati (raggruppamento)</p> <p>I Comuni consorziati sono (in ordine alfabetico):</p> <table border="0" data-bbox="819 738 1267 967"> <tr><td>1. Canobbio</td><td>9. Muzzano</td></tr> <tr><td>2. Collina d'Oro</td><td>10. Paradiso</td></tr> <tr><td>3. Comano</td><td>11. Porza</td></tr> <tr><td>4. Grancia</td><td>12. Savosa</td></tr> <tr><td>5. Lugano</td><td>13. Sorengo</td></tr> <tr><td>6. Massagno</td><td>14. Vezia</td></tr> <tr><td>7. Melide</td><td>15. Vico Morcote</td></tr> <tr><td>8. Morcote</td><td></td></tr> </table> <p>Nel caso di aggregazione tra Comuni appartenenti al Consorzio il sovrastante elenco è automaticamente adeguato.</p> <p>Il caso di aggregazioni con Comuni esterni al Consorzio comporta per contro la modifica dello Statuto applicando gli artt. 7 e 10 della LCCom</p>	1. Canobbio	9. Muzzano	2. Collina d'Oro	10. Paradiso	3. Comano	11. Porza	4. Grancia	12. Savosa	5. Lugano	13. Sorengo	6. Massagno	14. Vezia	7. Melide	15. Vico Morcote	8. Morcote		<p>L'elenco dei Comuni è stato adeguato in funzione degli ultimi risultati della procedura di aggregazione.</p> <p>Carabietta è stato aggregato a Collina d'Oro con le elezioni 2012.</p> <p>E' stata adeguata la sigla impiegata conformemente a quella della nuova Legge cantonale.</p> <p>La Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni stabilisce il termine di un anno per l'adeguamento degli statuti (automatico o non) e la possibile deroga da parte del CdS.</p>
1. Bogno	13. Melide																																									
2. Cadro	14. Morcote																																									
3. Canobbio	15. Muzzano																																									
4. Carabietta	16. Paradiso																																									
5. Carona	17. Porza																																									
6. Certara	18. Savosa																																									
7. Cimadera	19. Sonvico																																									
8. Collina d'Oro	20. Sorengo																																									
9. Comano	21. Valcolla																																									
10. Grancia	22. Vezia																																									
11. Lugano	23. Vico Morcote																																									
12. Massagno																																										
1. Canobbio	9. Muzzano																																									
2. Collina d'Oro	10. Paradiso																																									
3. Comano	11. Porza																																									
4. Grancia	12. Savosa																																									
5. Lugano	13. Sorengo																																									
6. Massagno	14. Vezia																																									
7. Melide	15. Vico Morcote																																									
8. Morcote																																										

ATTUALE (6.10.2008)	PROGETTO	COMMENTO
<p>Art. 5 - Comprensorio e sede</p> <p>Il comprensorio del Consorzio si estende su tutto il territorio giurisdizionale dei Comuni consorziati.</p> <p>La sede del Consorzio è a Cadro.</p>	<p>Art. 5 - Comprensorio e sede</p> <p>La sede del Consorzio è a Lugano.</p>	<p>Tema previsto dall'art. 6 nuova LCCom.</p> <p>Adeguito in relazione all'esito delle votazioni sulle aggregazioni.</p>
<p>Art. 6 - Durata</p> <p>Il Consorzio è costituito per una durata indeterminata.</p>	<p>Art. 6 - Durata</p> <p>Nessun cambiamento.</p>	<p>Tema previsto dall'art. 6 nuova LCCom.</p>
CAPO II – ORGANI DEL CONSORZIO		
<p>Art. 7 - Organi</p> <p>Gli organi del Consorzio sono:</p> <p>a) il Consiglio consortile (in seguito Consiglio); b) la Delegazione consortile (in seguito Delegazione); c) la Commissione della Gestione (in seguito Gestione).</p> <p>Essi stanno in carica una legislatura.</p> <p>L'esame della gestione finanziaria è affidato ad un organo di controllo esterno.</p>	<p>Art. 7 - Organi</p> <p>Gli organi del Consorzio sono:</p> <p>a) il Consiglio consortile (in seguito Consiglio); b) la Delegazione consortile (in seguito Delegazione).</p> <p>Essi stanno in carica una legislatura.</p> <p>L'esame della gestione finanziaria è affidato ad un organo di controllo esterno.</p>	<p>Testo adeguato in base all'art. 14 nuova LCCom.</p> <p>La Commissione della Gestione non è più prevista.</p>

ATTUALE (6.10.2008)	PROGETTO	COMMENTO
<p>Art. 8 - Consiglio consortile <i>Composizione e ripartizione</i></p> <p>1) Il Consiglio è composto dai rappresentanti dei Comuni, proporzionalmente alla loro popolazione, in ragione di un membro ogni 2'500 abitanti e uno per ogni resto. Ogni Comune ha diritto ad essere rappresentato con almeno un membro.</p> <p>La ripartizione degli stessi tra i Comuni è stabilita all'inizio di ogni legislatura , tenuto conto della popolazione legale permanente secondo i dati dell'Ufficio di statistica.</p> <p>Un Comune può avere diritto al massimo al 50% dei delegati.</p> <p>Al Comune di Lugano spetta una quantità di membri pari alla somma dei delegati di tutti gli altri Comuni.</p> <p>2) In caso di aggregazione di Comuni, l'adeguamento della ripartizione dei membri delegati avviene giusta l'art. 18 della Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni.</p>	<p>Art. 8 - Consiglio consortile <i>Composizione, elezione, eleggibilità e incompatibilità</i></p> <p>Il Consiglio si compone di un rappresentante e di un supplente per Comune. Il supplente presenza solo in caso di assenza del titolare.</p> <p>Il rappresentante ed il supplente sono eletti dai Consigli comunali su proposta dei Municipi entro tre mesi dalle elezioni comunali.</p> <p>E' eleggibile quale rappresentante o supplente del Comune nel Consiglio ogni cittadino avente diritto di voto (municipali, membri dei Legislativi, funzionari comunali anche non domiciliati nel comprensorio consortile, terzi).</p> <p>La carica è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro della Delegazione consortile o di impiegato del Consorzio.</p>	<p>Nuovo testo in base agli artt. 15 - 17 nuova LCCom.</p>
<p>Art. 9 - Elezione, eleggibilità e incompatibilità</p> <p>1) I membri del Consiglio sono eletti nei rispettivi Comuni dalle Assemblee o dai Consigli comunali, secondo il sistema proporzionale, in occasione della seduta costitutiva a seguito del rinnovo dei poteri comunali. L'elezione avviene entro 30 giorni dalle elezioni applicando l'art. 73 della Legge organica comunale (LOC) per l'elezione da parte del Consiglio comunale. I membri del Consiglio stanno in carica quattro anni.</p> <p>2) E' eleggibile ogni cittadino in possesso dei diritti politici, domiciliato in uno dei Comuni consorziati.</p> <p>3) Contemporaneamente all'elezione dei membri saranno pure designati, dagli stessi organi e con il medesimo sistema di cui al cpv. 1, un numero di subentranti pari a quello dei membri di diritto.</p> <p>4) La carica è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro della Delegazione e di impiegato a tempo pieno o parziale del Consorzio.</p> <p>5) Qualora un membro del Consiglio sia nominato in seno alla Delegazione, lo stesso è sostituito automaticamente dal primo subentrante designato dal suo Comune.</p>	<p>INTEGRATO NELL'ARTICOLO 8</p>	

ATTUALE (6.10.2008)	PROGETTO	COMMENTO
	<p>Art. 9 - Dimissioni e rinuncia alla carica</p> <p>NUOVO</p> <p>Le dimissioni e la rinuncia alla carica devono essere motivate. Esse sono inoltrate al Municipio di riferimento che le trasmette al proprio Consiglio comunale per decisione alla prossima seduta.</p> <p>Il Municipio comunica tempestivamente al Consorzio la decisione adottata, il nominativo del nuovo rappresentante e se del caso del relativo nuovo supplente.</p>	<p>Ripreso per analogia quanto previsto nella LOC.</p>
	<p>Art. 10 - Frequenza</p> <p>NUOVO</p> <p>La partecipazione alle sedute del Consiglio è obbligatoria.</p> <p>Se il rappresentante del Comune e/o il suo supplente, si sottraggono senza legittimo motivo, in modo deliberato e continuo ai doveri della propria carica, il Presidente del Consiglio segnala il caso al Municipio.</p>	<p>Ripreso per analogia quanto previsto nella LOC.</p>
	<p>Art. 11 - Voti e riparto</p> <p>PRECEDENTEMENTE INTEGRATO NELL'ARTICOLO 8</p> <p>Nel Consiglio consortile sono attribuiti 36 voti.</p> <p>La ripartizione degli stessi tra i Comuni è stabilita all'inizio di ogni legislatura, tenuto conto della popolazione residente permanente secondo i dati dell'Ufficio di statistica.</p> <p>Al Comune di Lugano spetta la metà dei voti.</p> <p>La quota rimanente viene attribuita agli altri Comuni in ragione di un voto ogni 2'500 abitanti.</p> <p>Ogni Comune ha diritto ad almeno un voto. Gli eventuali voti eccedenti sono ripartiti in base al maggior resto.</p>	<p>Testo adeguato in base agli artt. 15 e 16 nuova LCCom.</p>

ATTUALE (6.10.2008)	PROGETTO	COMMENTO
<p>Art. 10 - Competenze</p> <p>Il Consiglio è l'organo superiore del Consorzio ed ha funzioni analoghe a quelle del Consiglio comunale.</p> <p>In particolare:</p> <p>a) elegge tra i suoi membri - il Presidente - 2 Vicepresidenti - 2 scrutatori;</p> <p>b) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;</p> <p>c) delibera sulle spese non previste nel bilancio preventivo quando superino l'importo di fr. 50'000.00 (limite complessivo) di competenza della Delegazione</p> <p>d) nomina la Delegazione, il Presidente della stessa e la Gestione;</p> <p>e) decide l'esecuzione delle opere consortili in conformità ai preventivi ed ai progetti definitivi, adotta il relativo piano di finanziamento ed autorizza la Delegazione a contrarre i mutui necessari;</p> <p>f) autorizza l'alienazione, la commutazione d'uso e di godimento dei beni consortili;</p> <p>g) autorizza l'utilizzo dei contributi sostitutivi per il finanziamento di opere o attività regionali, sentito il parere dell'autorità cantonale;</p> <p>h) adotta i regolamenti consortili;</p> <p>i) ratifica le eventuali convenzioni stipulate dalla Delegazione con i Comuni per l'esecuzione di servizi inerenti la PCI non previsti dal presente Statuto;</p> <p>j) autorizza la Delegazione a intraprendere o a stare in lite, a transigere o a compromettere; sono riservate le procedure amministrative;</p> <p>k) esercita tutte le competenze che non siano espressamente conferite da leggi speciali o dallo Statuto ad altro organo.</p>	<p>Art. 12 - Competenze</p> <p>Il Consiglio, riservate le competenze dei Comuni, è l'organo superiore del Consorzio.</p> <p>Esso in particolare:</p> <p>m) esamina e approva i conti consuntivi e preventivi del Consorzio;</p> <p>n) esercita la sorveglianza sull'Amministrazione consortile;</p> <p>o) autorizza le spese di investimento;</p> <p>p) provvede alle nomine di sua competenza ed in particolare del suo Presidente e della Delegazione consortile;</p> <p>q) decide le opere e le attrezzature consortili sulla base di preventivi e di progetti definitivi; accorda i crediti necessari e fissa il termine entro il quale i finanziamenti di cui alla lettera c) decadono se non utilizzati;</p> <p>r) delibera sulle spese non previste nel bilancio preventivo quando superino l'importo di fr. 50'000.-- (limite complessivo) di competenza della Delegazione;</p> <p>s) autorizza segnatamente l'acquisizione, la donazione, la successione, la permuta, l'affitto, l'alienazione o il cambiamento di destinazione dei beni consortili;</p> <p>t) adotta, modifica, sospende e abroga i Regolamenti consortili;</p> <p>u) autorizza la Delegazione ad intraprendere, a stare in lite, a transigere o a compromettere. Sono riservate le procedure amministrative;</p> <p>v) autorizza l'utilizzo dei contributi sostitutivi per il finanziamento di opere o attività regionali, sentito il parere dell'Autorità cantonale;</p> <p>w) ratifica gli eventuali mandati di prestazione stipulati dalla Delegazione con i Comuni consorziati per l'esecuzione di compiti accessori inerenti alla PCI;</p> <p>x) esercita tutte le competenze che non siano espressamente conferite da leggi speciali o dallo Statuto ad altro organo.</p>	<p>Testo adeguato in base all'art. 17 nuova LCCom.</p> <p>Lo Statuto consortile può prevedere per le competenze delle lettere c), e), g), i) e l) del presente cpv. la delega decisionale a favore della Delegazione stabilendone i limiti.</p> <p>Vedi art. 28 dello Statuto</p>
	<p>Art. 13 - Seduta costitutiva</p> <p>NUOVO</p> <p>Il Consiglio è convocato dalla Delegazione consortile uscente entro 30 giorni dalla comunicazione di tutti i rappresentanti comunali.</p> <p>La seduta è aperta dal consigliere più anziano per età.</p>	<p>Testo adeguato in base all'art. 19 cpv. 2 nuova LCCom.</p>

ATTUALE (6.10.2008)	PROGETTO	COMMENTO
<p>Art. 11 - Funzionamento</p> <p>Il Consiglio consortile funziona e delibera, per analogia, secondo le norme del titolo secondo, capitolo terzo della LOC, tranne gli artt. 42, 43, 47, 75 e segg.</p>	<p>Art. 14 - Funzionamento</p> <p>Il Consiglio funziona e delibera, per analogia, secondo i disposti degli articoli 46 cpv. 1, 50 cpv. 3, 51, 52, 55, 57, 62, 64, 65, 66 Legge organica comunale (LOC).</p> <p>I rappresentanti agiscono su istruzione dei Municipi dei Comuni e redigono un resoconto annuo al loro indirizzo.</p>	<p>Testo adeguato in base all'art. 19 nuova LCCom.</p>
	<p>Art. 15 - Ritiro e rinvio di messaggi</p> <p>NUOVO</p> <p>I messaggi, ad eccezione di quelli sui conti, possono essere ritirati prima della deliberazione del Consiglio.</p> <p>Il Consiglio può decidere il rinvio dei messaggi alla Delegazione.</p>	<p>Ripreso per analogia quanto previsto nella LOC.</p>
<p>Art. 12 - Sessione ordinaria</p> <p>Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria due volte l'anno.</p> <p>La prima sessione è convocata entro il 30 aprile ed esamina principalmente il consuntivo dell'esercizio precedente.</p> <p>La seconda sessione, da tenersi entro il 31 dicembre, esamina in ogni caso il preventivo dell'anno seguente.</p>	<p>Art. 16 - Sessione ordinaria</p> <p>Il Consiglio si riunisce in due sessioni ordinarie annuali.</p> <p>La <u>prima sessione</u> è convocata entro il 30 giugno ed esamina principalmente il conto consuntivo dell'esercizio precedente.</p> <p>La <u>seconda sessione</u>, da tenersi entro il 31 dicembre, esamina in ogni caso il preventivo dell'anno seguente.</p>	<p>Testo adeguato in base all'art. 18 nuova LCCom.</p>
<p>Art. 13 - Sessioni straordinarie</p> <p>Il Consiglio può essere convocato in seduta straordinaria con domanda scritta e motivata al proprio Presidente, su richiesta:</p> <p>b) di almeno un quinto dei Municipi dei Comuni consorziati;</p> <p>c) di almeno un terzo dei membri del Consiglio;</p> <p>d) della maggioranza della Delegazione.</p>	<p>Art. 17 - Sessioni straordinarie</p> <p>Il Consiglio si riunisce inoltre, quando ciò sia chiesto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dalla Delegazione consortile; - da almeno un quinto dei Municipi dei Comuni consorziati, con domanda scritta e motivata alla Delegazione, indicando gli oggetti da discutere; la Delegazione fissa la data della sessione e ne ordina la convocazione. 	<p>Testo adeguato in base all'art. 18 nuova LCCom.</p>

ATTUALE (6.10.2008)	PROGETTO	COMMENTO
	<p>Art. 18 - Convocazione</p> <p>NUOVO</p> <p>Il Presidente del Consiglio d'intesa con la Delegazione fissa la data della sessione e, con un preavviso di almeno sette giorni, ne ordina la convocazione con comunicazione personale scritta ai rappresentanti comunali, ai Municipi e con avviso agli albi dei Comuni consorziati.</p> <p>La convocazione d'urgenza deve pervenire ai rappresentanti e ai Municipi al più tardi il giorno antecedente la riunione.</p>	<p>Testo adeguato in base all'art. 19 cpv. 2 nuova LCCom</p>
	<p>Art. 19 - Deliberazioni</p> <p>NUOVO</p> <p>Il Consiglio è diretto da un Presidente nominato a rotazione annuale.</p> <p>Il Consiglio si riunisce in seduta pubblica e può deliberare solo se sono presenti rappresentanti dei Comuni che dispongono della maggioranza assoluta dei voti.</p> <p>Se il Consiglio non può deliberare per mancanza del numero legale, il Presidente procede ad una nuova convocazione.</p> <p>Il Consiglio decide a maggioranza assoluta dei voti presenti.</p> <p>La Delegazione vi partecipa in corpore o con una rappresentanza, senza diritto di voto.</p> <p>Il Presidente ed i membri della Delegazione possono prendere parte alla discussione solo a nome della Delegazione e a sostegno delle proposte formulate da quest'ultima.</p>	<p>Testo adeguato in base all'art. 18 nuova LCCom.</p>

ATTUALE (6.10.2008)	PROGETTO	COMMENTO
	<p>Art. 20 - Sistema di voto</p> <p>NUOVO</p> <p>Le votazioni avvengono, di regola, a voto aperto per alzata di mano.</p>	<p>Testo adeguato in base all'art. 19 cpv. 2 nuova LCCom</p>
	<p>Art. 21 - Urgenza</p> <p>NUOVO</p> <p>Il Consiglio non può deliberare su oggetti non compresi nell'ordine del giorno, se non è accolta l'urgenza dalla maggioranza assoluta dei membri.</p> <p>L'urgenza non può essere dichiarata per le mozioni e nella seduta costitutiva.</p>	<p>Testo adeguato in base all'art. 19 cpv. 2 nuova LCCom.</p>
	<p>Art. 22 Revoca di risoluzioni</p> <p>NUOVO</p> <p>Il Consiglio può revocare una risoluzione, con il voto della maggioranza assoluta dei membri, riservati i diritti dei terzi.</p>	<p>Testo adeguato in base all'art. 19 cpv. 2 nuova LCCOm.</p>

ATTUALE (6.10.2008)	PROGETTO	COMMENTO
	<p>Art. 23 - Verballi delle sedute</p> <p>NUOVO</p> <p>4. Il Segretario consortile, o in sua assenza una persona designata dal Presidente del Consiglio, redige il verbale che deve contenere:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) la data e l'ordine del giorno; b) l'elenco dei presenti con nome, cognome e numero progressivo; c) la trascrizione integrale delle risoluzioni, unitamente ai risultati delle votazioni; d) il riassunto delle discussioni con le dichiarazioni di voto. <p>5. Il contenuto riguardante le lettere a) , b) e c) deve essere letto seduta stante, approvato e firmato dal Presidente e, dal Segretario.</p> <p>6. Il riassunto delle discussioni con le dichiarazioni di voto è verbalizzato a parte e approvato nella seduta successiva.</p> <p>Per la redazione del verbale è ammesso l'ausilio di mezzi tecnici di registrazione.</p>	<p>Testo adeguato in base all'art. 19 cpv. 2 nuova LCCOm.</p>
<p>Art. 14 - Delegazione consortile <i>Composizione</i></p> <p>La Delegazione si compone di 7 membri. Di regola un Comune non può avere la maggioranza dei membri.</p>	<p>Art. 24 - Delegazione consortile <i>Composizione</i></p> <p>La Delegazione si compone di cinque membri compreso il Presidente. Di regola un Comune non può avere la maggioranza assoluta dei membri della Delegazione.</p>	<p>Testo adeguato in base all'art. 20 nuova LCCom che fissa in cinque il numero massimo dei membri della DC.</p>
<p>Art. 15 - Elezione, incompatibilità</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) La Delegazione è nominata dal Consiglio tra i suoi membri nella seduta costitutiva, a scrutinio segreto e proporzionalmente ai gruppi politici che lo compongono. 2) La carica di membro della Delegazione è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro del Consiglio o di impiegato a tempo pieno o parziale del Consorzio. 	<p>Art. 25 - Elezione, incompatibilità</p> <ol style="list-style-type: none"> 2) La Delegazione è nominata dal Consiglio nella seduta costitutiva. 2) Sono eleggibili i cittadini domiciliati e aventi diritto di voto nel comprensorio consortile, esclusi i rappresentanti dei Comuni in Consiglio. 3) L'elezione avviene in forma tacita quando il numero dei candidati non supera la quantità delle persone da eleggere. Se per l'elezione dei membri della Delegazione vi sono più proposte rispetto al numero degli eleggendi, le stesse vengono tutte messe singolarmente ai voti. Sono eletti i candidati con il maggior numero di voti. 4) La carica di membro della Delegazione è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro del Consiglio o di impiegato del Consorzio. 	<p>Testo adeguato in base all'art. 21 nuova LCCom.</p>

ATTUALE (6.10.2008)	PROGETTO	COMMENTO
<p>Art. 16 - Presidente</p> <p>Il Presidente della Delegazione, scelto tra i membri della stessa, è eletto dal Consiglio, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta.</p>	<p>Art. 26 - Presidente</p> <p>Il Presidente e il Vicepresidente della Delegazione consortile sono eletti dalla Delegazione nel suo interno, a scrutinio segreto.</p> <p>In presenza di più proposte le stesse vengono messe singolarmente ai voti. Sono eletti i candidati con il maggior numero di voti.</p> <p>L'elezione avviene in forma tacita quando si ha un'unica proposta.</p>	<p>Testo adeguato in base all'art. 22 nuova LCCom.</p>
<p>Art. 17 - Competenze</p> <p>La Delegazione dirige l'amministrazione del Consorzio, ne cura gli interessi e lo rappresenta di fronte ai terzi.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> – esegue o fa eseguire le risoluzioni del Consiglio; – allestisce ogni anno il bilancio preventivo e il conto consuntivo; – provvede all'incasso delle quote a carico dei Comuni nonché delle tasse e dei contributi da altre fonti; – provvede all'incasso dei crediti e al pagamento degli impegni nei limiti fissati dal preventivo o dal presente Statuto; – propone al Consiglio l'utilizzo dei contributi sostitutivi per il finanziamento di opere o attività regionali; – nomina il Vicepresidente della Delegazione; – nomina gli impiegati consortili; – delibera sui concorsi effettuati in base alle apposite leggi; – delibera sulle offerte presentate secondo le disposizioni della Legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001; – cura l'esecuzione dei regolamenti consortili; – decide la chiamata in servizio delle formazioni d'intervento in caso di catastrofe. <p>La Delegazione può fare spese di carattere ordinario non preventivate, senza il consenso del Consiglio, fino ad un importo annuo complessivo di Fr. 50'000.-.</p>	<p>Art. 27 - Competenze</p> <p>La Delegazione dirige l'Amministrazione del Consorzio, ne cura gli interessi e lo rappresenta di fronte ai terzi.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> – esegue o fa eseguire le risoluzioni del Consiglio; – allestisce ogni anno il conto preventivo e quello consuntivo; – provvede all'incasso delle quote a carico dei Comuni nonché delle tasse e dei contributi da altre fonti; – provvede all'incasso dei crediti e al pagamento degli impegni nei limiti fissati dal preventivo o dal presente Statuto; – propone al Consiglio l'utilizzo dei contributi sostitutivi per il finanziamento di opere, attrezzature o attività regionali; – nomina il proprio Presidente e Vicepresidente alla sua prima seduta di quadriennio; – nomina il Segretario consortile; – nomina il Comandante regionale e gli impiegati consortili; – designa i membri dello Stato Maggiore Consortile d'emergenza per la gestione di avvenimenti gravi o catastrofici (SMCE); – delibera sui concorsi effettuati in base alle apposite leggi; – delibera sulle offerte presentate secondo le disposizioni della Legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 e successive modifiche; – cura l'esecuzione dei regolamenti consortili; – decide la chiamata in servizio delle formazioni d'intervento in caso di catastrofe. <p>Essa esplica inoltre le competenze delegate secondo l'art. 28 dello Statuto.</p>	<p>Testo adeguato in base all'art. 17 nuova LCCom.</p> <p>L'aspetto delle deleghe è stato regolato nel nuovo art. 28 dello Statuto.</p>

ATTUALE (6.10.2008)	PROGETTO	COMMENTO
	<p>Art. 28 - Deleghe</p> <p>NUOVO</p> <p>In applicazione dell'art 17 LCCom ed in relazione agli oggetti di cui all'art. 10 lettere c), e), g), i) e l) dello Statuto, sono delegate le seguenti decisioni</p> <p>d) alla Delegazione consortile:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la decisione su investimenti fino ad un importo massimo di fr. 100'000.-- per oggetto/opera, ed un importo annuo complessivo di fr. 250'000.--; - la decisione su spese di carattere ordinario non preventivate, fino ad un importo annuo complessivo di fr. 50'000.--. <p>e) all'Amministrazione, e per essa al Comandante regionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la decisione su spese di carattere ordinario non preventivate, fino ad un importo di fr. 5'000.-- per oggetto, ma un massimo di fr. 20'000.-- per anno ; - la decisione in materia di dispense dalla convocazione a servizi di PCi . <p>f) all'Amministrazione, e per essa al Segretario consortile: la decisione su spese di carattere ordinario non preventivate, fino ad un importo di fr. 2'500.-- per oggetto, ma un massimo di fr. 10'000.-- per anno.</p>	<p>Testo adeguato in base all'art. 17 nuova LCCom.</p> <p>Pur considerando la maggiore complessità della realtà comunale, dove i Municipi e l'Amministrazione vengono chiamati ad operare nei campi più disparati, con la modifica dello Statuto è opportuno trovare una soluzione per snellire e rendere maggiormente dinamico l'iter di valutazione e decisione in seno all'Esecutivo consortile ed alla rispettiva Amministrazione.</p> <p>Per analogia la LOC, nei Comuni con più di 50'000 abitanti, prevede una delega al Municipio</p> <ul style="list-style-type: none"> - di fr. 250'000.-- per spese d'investimento - di fr. 100'000.-- per spese correnti non preventivate - <p>(la nostra Regione conta più di 85'000 abitanti)</p>

ATTUALE (6.10.2008)	PROGETTO	COMMENTO
<p>Art. 18 - Funzionamento</p> <p>La Delegazione funziona, per analogia, secondo le norme del titolo secondo, capitolo quarto della LOC, tranne gli artt. da 80 a 82 e da 106 a 110 inclusi, nonché 116.</p>	<p>Art. 29 - Funzionamento</p> <p>La Delegazione è convocata dal suo Presidente per le sedute ordinarie nei giorni prestabiliti e, inoltre, quando egli lo ritiene necessario o su richiesta di un terzo dei membri della Delegazione.</p> <p>Il Presidente dirige le sedute.</p> <p>Per validamente deliberare, alla seduta deve essere presente la maggioranza assoluta dei membri.</p> <p>Le risoluzioni sono prese a maggioranza dei presenti, senza possibilità di astenersi. In caso di parità viene esperita una seconda votazione in una seduta successiva; in caso di nuova parità è determinante il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.</p> <p>La Delegazione consortile per il resto funziona, per analogia, secondo le norme del Titolo II capitolo IV LOC, tranne gli artt. 80 - 82, 106 - 112 inclusi, e 116.</p>	<p>Testo adeguato in base all'art. 24 nuova LCCom.</p>
<p>Art. 19 - Commissione della Gestione <i>Composizione</i></p> <p>DA ABROGARE</p> <p>La Gestione si compone di 5 membri.</p>	<p>Art. 30 - Organo esterno</p> <p>NUOVO</p> <p>L'organo esterno di cui all'art. 7 dello Statuto è designato dalla Delegazione per il quadriennio, sentito il preavviso dei Municipi dei Comuni consorziati.</p> <p>Esso opera secondo le modalità previste dalla LOC e dal Regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei Comuni.</p>	<p>Testo adeguato in base agli art 14 e 26 nuova LCCom.</p> <p>La Commissione della Gestione non esiste più.</p> <p>L'organo esterno, per quanto riguarda il nostro Consorzio, era comunque già precedentemente previsto all'art. 7 dello Statuto.</p>
<p>Art. 20 - Elezione</p> <p>DA ABROGARE</p> <p>La Gestione è nominata dal Consiglio tra i suoi membri, nella seduta costitutiva, nello stesso modo della Delegazione.</p>	<p>Abrogato</p>	<p>Testo adeguato in base all'art. 14 nuova LCCom.</p> <p>La Commissione della Gestione non esiste più.</p>

ATTUALE (6.10.2008)	PROGETTO	COMMENTO
<p>Art. 21 - Funzionamento</p> <p>DA ABROGARE</p> <p>La Gestione funziona in applicazione analogica delle norme della LOC e segnatamente degli artt. 70, 71 e da 172 a 175.</p>	<p>Abrogato</p>	<p>Testo adeguato in base all'art. 14 nuova LCCom.</p> <p>La Commissione della Gestione non esiste più.</p>
CAPO III – FINANZIAMENTO E GESTIONE		
<p>Art. 22 - Finanziamento</p> <p>Il Consorzio provvede al proprio finanziamento mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> – le quote di partecipazione dei Comuni; – i sussidi federali e cantonali; – i contributi sostitutivi; – gli interessi maturati sulla eventuale liquidità; – le entrate straordinarie. 	<p>Art. 31 - Finanziamento</p> <p>Il Consorzio provvede al proprio finanziamento mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> – le quote di partecipazione dei Comuni; – i sussidi federali e cantonali; – i contributi sostitutivi; – gli interessi maturati sulla eventuale liquidità; – le entrate straordinarie. <p>Il Consorzio non può prelevare imposte.</p>	<p>Testo adeguato in base all'art. 27 nuova LCCom.</p> <p>L'aspetto dell'incasso e della gestione dei contributi sostitutivi è stato modificato con i cambiamenti della rispettiva Legge federale (LPPC) entrata in vigore l'1.1.12.</p> <p>Lo Statuto verrà se del caso modificato ulteriormente in funzione delle modalità che si vorranno adottare nel nostro Cantone e che dovranno fare l'oggetto di una mutazione della relativa Legge d'applicazione.</p>
<p>Art. 23 - Quote di partecipazione dei Comuni</p> <p>La ripartizione delle spese è eseguita annualmente in modo proporzionale sulla base della popolazione residente risultante dall'ultimo Annuario statistico e dell'indice di capacità finanziaria dei Comuni membri pubblicato sul Foglio ufficiale ogni due anni.</p> <p>Nel calcolo della quota di partecipazione il parametro relativo alla popolazione viene considerato due volte mentre quello della capacità finanziaria una volta.</p>	<p>Art. 32 - Quote di partecipazione dei Comuni</p> <p>La ripartizione delle spese è eseguita annualmente in modo proporzionale sulla base della popolazione residente permanente risultante dall'ultimo Annuario statistico.</p>	<p>Lo Statuto attualmente in vigore stabilisce che nel calcolo della quota di partecipazione il parametro relativo alla popolazione venga considerato due volte, mentre quello della capacità finanziaria una volta.</p> <p>Il nuovo tenore dell'art. 28 LCCom lascia piena libertà ai Comuni di fissare le modalità di ripartizione delle spese consortili tra i Comuni. Esso, in particolare, non prevede più l'obbligo di considerare la capacità finanziaria.</p> <p>Il criterio della forza finanziaria viene già utilizzato in numerosi ambiti per il riequilibrio delle risorse tra Comuni dotati di maggiori o minori risorse. D'altro lato la gran parte dei servizi della Protezione civile (corsi, interventi, costruzioni, manutenzioni, ecc.) come pure la rappresentatività politica, non si basano su termini astratti ma possono essere ricondotti direttamente alle necessità della popolazione residente.</p> <p>Per la ripartizione delle spese si propone quindi di contemplare unicamente la proporzione della popolazione.</p>

ATTUALE (6.10.2008)	PROGETTO	COMMENTO
<p>Art. 24 - Sussidi e contributi</p> <p>2) Il Consorzio incassa i contributi sostitutivi per l'esonero dalla formazione dei rifugi obbligatori di PCi.</p> <p>3) Il Consorzio è autorizzato all'incasso dei sussidi federali e cantonali.</p>	<p>Art. 33 - Sussidi e contributi sostitutivi</p> <p>1) Il Consorzio incassa i contributi sostitutivi per l'esonero dalla formazione dei rifugi obbligatori di PCi.</p> <p>2) Il Consorzio è autorizzato all'incasso dei sussidi federali e cantonali.</p>	<p>L'aspetto dell'incasso e della gestione dei contributi sostitutivi è stato modificato con i cambiamenti della rispettiva Legge federale (LPPC) entrata in vigore l'1.1.12.</p> <p>Lo Statuto verrà se del caso modificato ulteriormente in funzione delle modalità che si vorranno adottare nel nostro Cantone e che dovranno fare l'oggetto di una mutazione della relativa Legge d'applicazione.</p> <p>Si veda inoltre l'art. 27 LCCom.</p>
	<p>Art. 34 - Opere consortili , forniture, servizi e attrezzature</p> <p>NUOVO</p> <p>1) Il consorzio è responsabile per la realizzazione delle opere e per l'acquisizione di attrezzature e servizi di cui all'art. 12 dello Statuto.</p> <p>2) Esso attiva e gestisce i relativi crediti ed ammortamenti nell'ambito dei propri conti e conformemente al piano finanziario.</p>	<p>Nuovo art. in base all'art. 29 nuova LCCom.</p> <p>Il Cantone aveva inizialmente previsto che ogni Comune si assumesse, obbligatoriamente, la responsabilità non soltanto di anticipare le quote per gli investimenti dei Consorzi, ma anche conseguentemente di attivare le relative voci nei propri conti. Per quanto già investito o in fase d'investimento era prevista un'eccezione.</p> <p>In base ad una recente iniziativa parlamentare, il principio è stato modificato nel senso che è lasciata ancora libera scelta ad ogni Consorzio e ai Comuni di decidere la migliore soluzione sia per i nuovi investimenti sia per quelli antecedenti.</p> <p>La Delegazione propone lo Statu Quo poiché le modalità finora adottate hanno dimostrato la loro efficacia e perché, anche considerando l'eventualità di dover realizzare qualche rifugio pubblico nei Comuni in cui si presentano ancora carenze, ipotesi piuttosto remota, tutte le opere di condotta sono state realizzate. Dopo l'avvenuta acquisizione della sede, i futuri investimenti saranno prettamente di natura amministrativa (beni amministrativi) e per il finanziamento degli stessi si potrà inoltre far capo al fondo contributi sostitutivi.</p> <p>Si evita così di andare a gravare direttamente i conti comunali.</p>
	<p>Art. 35 - Beni consortili</p> <p>NUOVO</p> <p>Ai beni consortili sono applicabili i disposti del Titolo VI LOC.</p>	<p>Nuovo art. in base all'art. 41 nuova LCCom.</p>

ATTUALE (6.10.2008)	PROGETTO	COMMENTO
	<p>Art. 36 - Piano finanziario</p> <p>NUOVO</p> <p>4) Il Consorzio si dota di un piano finanziario secondo le norme della LOC.</p> <p>5) Il piano finanziario va sottoposto per discussione al Consiglio consortile.</p> <p>6) La Delegazione consortile invia preventivamente una copia del piano finanziario ai Municipi, almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile in cui viene discusso.</p> <p>7)</p>	<p>Nuovo art. in base all'art. 32 nuova LCCom il quale, per analogia alla LOC, prevede anche per i Consorzi l'obbligo dell'allestimento di un Piano Finanziario.</p> <p>Anche per l'allestimento e la tenuta dello stesso si rimanda ai disposti LOC (art. 156).</p>
<p>Art. 25 - Tenuta dei conti</p> <p>Per la tenuta dei conti sono applicabili per analogia le norme della LOC e del Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei Comuni (del 30 giugno 1987).</p>	<p>Art. 37 Gestione <i>Tenuta dei conti</i></p> <p>Per la tenuta dei conti sono applicabili per analogia le norme del Titolo V Capitolo I LOC e del Regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei Comuni (del 30 giugno 1987).</p>	<p>Testo adeguato in base all'art. 31 nuova LCCom.</p>
<p>Art. 26 - Bilanci preventivi</p> <p>1) La Delegazione, almeno due mesi prima della data della convocazione del Consiglio, invia copia dei bilanci preventivi ai Municipi dei Comuni consorziati ed al Consiglio di Stato.</p> <p>2) I Municipi possono inviare le loro opposizioni motivate e le loro osservazioni almeno 30 giorni prima della seduta del Consiglio.</p> <p>3) Se determinate poste del bilancio preventivo sono contestate da uno o più Comuni, esse possono essere approvate solo alla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio consortile.</p>	<p>Art. 38 - Conti preventivi</p> <p>3) La Delegazione consortile invia una copia dei conti preventivi ai Municipi dei Comuni consorziati e al Consiglio di Stato almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile.</p> <p>4) I Municipi possono chiedere approfondimenti puntuali alla Delegazione consortile in applicazione dell'art. 35 LCCom.</p>	<p>Testo adeguato in base all'art. 33 nuova LCCom.</p> <p>L'approvazione del preventivo è sottoposta alla maggioranza assoluta dei voti presenti nel Consiglio consortile, i cui componenti voteranno in funzione delle istruzioni ricevute dai Comuni/dai Municipi.</p>

ATTUALE (6.10.2008)	PROGETTO	COMMENTO
<p>Art. 27 - Conti consuntivi</p> <p>1) La Delegazione invia una copia dei conti consuntivi ai Municipi ed al Consiglio di Stato almeno due mesi prima della seduta del Consiglio.</p> <p>2) I Municipi possono presentare le eventuali osservazioni almeno 30 giorni prima della seduta del Consiglio; sulle stesse riferisce al Consiglio la Delegazione.</p>	<p>Art. 39 - Conti consuntivi</p> <p>1) La Delegazione invia una copia dei conti consuntivi ai Municipi dei Comuni consorziati, ai rappresentanti comunali in Consiglio, al Consiglio di Stato e all'organo di controllo esterno, almeno due mesi prima della seduta del Consiglio.</p> <p>2) L'organo di controllo esterno redige il suo rapporto all'indirizzo della Delegazione e dei Municipi entro un mese dalla seduta del Consiglio.</p> <p>3) I Municipi di Comuni consorziati possono chiedere verifiche e informazioni puntuali all'organo di controllo.</p> <p>4) La Delegazione consortile trasmette copia dei consuntivi approvati al Consiglio di Stato.</p>	<p>Testo adeguato in base agli artt. 33 e 34 nuova LCCom.</p>
<p>Art. 28 - Obbligo di preavviso ai Comuni</p> <p>1) I messaggi per opere consortili, con il relativo piano di finanziamento, sono preventivamente sottoposti al preavviso delle Assemblee e dei Consigli comunali dei Comuni membri.</p> <p>2) I Comuni devono pronunciarsi entro sei mesi, pena la decadenza del diritto di esprimere l'avviso.</p>	<p>Art. 40 - Obbligo di coinvolgimento e d'informazione</p> <p>5) Progetti, preventivi definitivi e piano di finanziamento relativi agli investimenti del Consorzio sono anticipatamente inviati ai Municipi dei Comuni consorziati ed ai rispettivi rappresentanti, almeno quattro mesi prima della seduta del Consiglio consortile;</p> <p>6) Gli altri oggetti di cui all'art. 17 LCCom, vanno sottoposti ai Municipi e ai rispettivi rappresentanti, almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile;</p> <p>7) Se il Municipio di un Comune consorziato ne fa richiesta, la Delegazione consortile è tenuta in ogni tempo a fornire raggugli e documentazione sulla gestione del Consorzio;</p> <p>8) I Municipi informano annualmente i loro Legislativi sull'attività del Consorzio.</p> <p>9)</p>	<p>Testo adeguato in base agli artt. 17 e 35 nuova LCCom.</p> <p>Ai Municipi è assicurata l'informazione per valutare la necessità e l'entità delle spese ed esprimeranno il loro parere mediante le istruzioni di discussione e voto tramite il proprio rappresentante nel Consiglio.</p>
<p>Art. 29 - Convenzioni</p> <p>Il Consorzio può sottoscrivere convenzioni con Comuni membri per l'esecuzione di servizi supplementari della PCi non previsti all'art. 3 del presente Statuto.</p>	<p>Art. 41 - Convenzioni e mandati di prestazione</p> <p>Il Consorzio può sottoscrivere convenzioni o mandati di prestazione con Comuni membri per l'esecuzione di compiti accessori, ma strettamente connessi con i mandati di PCi.</p> <p>I Comuni interessati se ne assumono i relativi costi.</p>	<p>Tema previsto all'art. 1 LCCom.</p> <p>La forma del mandato di prestazione è regolata all'art. 193b LOC.</p> <p>Si rimanda inoltre al progetto di art. 2 del presente Statuto.</p>

ATTUALE (6.10.2008)	PROGETTO	COMMENTO
	<p>Art. 42 Regolamenti</p> <p>NUOVO</p> <p>4) I regolamenti del Consorzio sono adottati dal Consiglio consortile;</p> <p>5) I regolamenti sono esposti al pubblico in tutti i Comuni consorziati per un periodo di 15 giorni durante il quale ogni persona o ente direttamente interessato può presentare ricorso al Consiglio di Stato contro le disposizioni in essi contenute;</p> <p>6) Per quanto non stabilito dalla LCCom, sono applicabili per analogia gli artt. 186 e segg. della LOC.</p>	<p>Nuovo art. in base all'art. 37 nuova LCCom.</p> <p>Si tratta delle norme attuative di quanto previsto all'art. 12 lett. h) dello Statuto.</p> <p>Il tema era già in parte previsto nella precedente legislazione ma non indicato espressamente nello Statuto.</p>
CAPO IV – NORME VARIE		
	<p>Art. 43 - Segretario e dipendenti consortili</p> <p>NUOVO</p> <p>1) Il Segretario consortile è nominata/o dalla Delegazione consortile fuori dalla stessa.</p> <p>2) Esso funge nel contempo da Segretario del Consiglio consortile.</p> <p>3) Al Comandante regionale e ai dipendenti consortili sono applicabili analogamente i disposti del Titolo III Capitolo I LOC e l'apposito regolamento organico.</p>	<p>Testo adeguato in base all'art. 25 nella LCCom.</p>
	<p>Art. 44 - Diritto di firma</p> <p>NUOVO</p> <p>Le firme congiunte del Presidente o del Vice presidente della Delegazione con il Segretario, vincolano il Consorzio di fronte a terzi.</p>	<p>Ripreso per analogia con quanto previsto dalla LOC</p>
<p>Art. 30 - Pubblicazione</p> <p>Il decreto d'istituzione o di scioglimento del Consorzio deve essere pubblicato nel Foglio ufficiale.</p>	<p>INTEGRATO NELL'ARTICOLO 48</p>	

ATTUALE (6.10.2008)	PROGETTO	COMMENTO
<p>Art. 31 - Pubblicazione delle risoluzioni</p> <p>Il Presidente della Delegazione provvede entro cinque giorni all'esposizione agli albi di tutti i Comuni consorziati e alla pubblicazione nel Foglio ufficiale delle risoluzioni del Consiglio e, quando l'interesse generale lo richiede, della Delegazione.</p> <p>Per la decorrenza dei termini fa stato la pubblicazione nel Foglio ufficiale.</p>	<p>Art. 45 - Pubblicazione delle risoluzioni</p> <p>Nessun cambiamento.</p>	
<p>Art. 32 - Ricorsi</p> <p>Contro le decisioni degli organi consortili è dato ricorso nei modi previsti dalla LOC.</p>	<p>Art. 46 - Ricorsi</p> <p>Il Comune, tramite il Municipio, è legittimato a interporre ricorsi contro le decisioni degli organi consortili (fatta eccezione per i regolamenti) e le opposizioni di cui agli artt. 7 cpv. 4, 10 cpv. 2, 43 cpv. 2 e 46 LCCom.</p>	<p>Testo adeguato in base all'art. 36 nuova LCCom.</p>
<p>Art. 33 - Scioglimento del Consorzio</p> <p>Per lo scioglimento del Consorzio occorre una decisione a maggioranza assoluta dei Comuni consorziati e dei membri del Consiglio.</p> <p>E' riservata la ratifica del Consiglio di Stato.</p>	<p>Art. 47 - Scioglimento del Consorzio</p> <p>Per lo scioglimento del Consorzio occorre una decisione a maggioranza assoluta dei Comuni consorziati e dei voti del Consiglio.</p> <p>E' riservata la ratifica del Consiglio di Stato.</p> <p>Contro la decisione del Consiglio di Stato è data facoltà ai Comuni consorziati di ricorrere entro il termine di 30 giorni.</p>	<p>Testo adeguato in base all'art. 44 nuova LCCom.</p> <p>Si prevede in particolare che, oltre all'adesione del Consiglio di Stato, per lo scioglimento e/o la liquidazione di un Consorzio, debba esistere la doppia maggioranza dei Comuni e dei voti del Consiglio consortile.</p>
	<p>Art. 48 - Pubblicazione</p> <p>PRECEDENTE ARTICOLO 30</p> <p>Il decreto d'istituzione o di scioglimento del Consorzio deve essere pubblicato nel Foglio ufficiale e all'albo dei Comuni consorziati.</p>	<p>Testo adeguato in base all'art. 39 nuova LCCom.</p>

ATTUALE (6.10.2008)	PROGETTO	COMMENTO
<p>Art. 34 - Entrata in vigore</p> <p>Il presente Statuto entra in vigore dopo la ratifica del Consiglio di Stato.</p> <p>Con l'entrata in vigore del documento sono abrogati lo Statuto consortile del 1 aprile 1992 nonché le Convenzioni ed i relativi Regolamenti di applicazione dei Quartieri a Statuto Speciale (QaSS 15, 16, 25, 35) stipulate con i Comuni membri della Regione di PCi.</p>	<p>Art. 49 - Entrata in vigore</p> <p>Trascorsi i termini di ricorso il presente Statuto entra in vigore dopo la ratifica del Consiglio di Stato.</p>	<p>Testo adeguato per analogia agli artt. 39 e 40 nuova LCCom.</p>
CAPO V – NORME TRANSITORIE		
<p>Art. 35 - Norme transitorie</p> <p>La ripartizione dei costi per la gestione 2008 (quote di partecipazione dei Comuni) avviene utilizzando ancora i parametri stabiliti dallo Statuto 1 aprile 1992 e dalle Convenzioni dei QaSS.</p> <p>Le nuove interessenze dei Comuni verranno considerate con la gestione 2009.</p>	<p>Art. 50 - Norme transitorie Ripartizione costi di gestione</p> <p>La ripartizione dei costi per la gestione 2013 (quote di partecipazione dei Comuni) avviene utilizzando ancora i parametri stabiliti dallo Statuto 6 ottobre 2008.</p> <p>Le nuove interessenze dei Comuni verranno considerate con la gestione 2014.</p>	<p>Testo adeguato in base alle previsioni di massima dell'iter di discussione ed approvazione delle modifiche.</p> <p>Esso ha lo scopo di evitare, per quanto possibile, una modifica dei parametri finanziari nella gestione corrente dell'anno, ciò che sarebbe poco opportuna sia per i Comuni sia per il Consorzio.</p>
<p>Art. 36 - Interesse remunerativo</p> <p>I contributi sostitutivi già incassati dai singoli Comuni, prima dell'entrata in vigore del presente Statuto, sono da riversare al Consorzio entro il termine di 1 anno.</p> <p>In caso di pagamento in rate l'ammontare dovuto deve essere versato in ragione di almeno il 20% per anno. Sull'importo rimanente al Comune è dovuto al Consorzio un saggio pari all'interesse remunerativo riconosciuto sulla liquidità di quest'ultimo dalla Città di Lugano.</p>	<p>Art. 51 - Interesse remunerativo</p> <p>Nessun cambiamento.</p>	<p>Si tratta di un aspetto a suo tempo deciso all'interno del nostro Consorzio e che non era specificatamente previsto dalla precedente o nuova LCCom.</p> <p>L'operazione di rimborso non è ancora conclusa motivo per cui non si ritiene di modificare o stralciare l'articolo.</p>

CONSORZIO PROTEZIONE CIVILE REGIONE LUGANO CITTÀ

RIPARTIZIONE DEI COSTI E DEI VOTI TRA I COMUNI 2011
(considerando le avvenute aggregazioni)

Comune	Consuntivo 2011				Differenza modalità fin.	Rip. voti secondo Statuti
	Popolazione al 31.12.2008	Popolazione %	Onere a carico del singolo Comune (solo abitanti)	Onere a carico del singolo Comune (2x abitanti + 1x IFF)		
Canobbio	1'867	2.09	57'007.65	47'515.45	9'492.20	1
Collina d'Oro (Carabietta)	4'619	5.16	140'746.15	146'310.55	-5'564.40	2
Comano	1'812	2.03	55'371.05	53'461.70	1'909.35	1
Grancia	474	0.53	14'456.50	12'901.75	1'554.75	1
Lugano (Bogno, Cadro, Carona, Certara Cimadera, Sonvico, Valcolla)	60'371	67.53	1'841'974.29	1'858'094.54	-16'120.25	18
Massagno	5'788	6.47	176'478.20	174'296.10	2'182.10	3
Melide	1'663	1.86	50'734.10	43'505.85	7'228.25	1
Morcote	789	0.88	24'003.20	23'894.10	109.10	1
Muzzano	849	0.95	25'912.55	25'830.75	81.80	1
Paradiso	3'724	4.16	113'469.75	124'325.75	-10'856.00	2
Porza	1'462	1.63	44'460.50	44'978.75	-518.25	1
Savosa	2'066	2.31	63'008.45	56'762.15	6'246.30	1
Sorengo	1'730	1.93	52'643.40	50'379.50	2'263.90	1
Vezia	1'872	2.09	57'007.65	54'716.45	2'291.20	1
Vico Morcote	338	0.38	10'365.00	10'665.05	-300.05	1
	89'424	100.00	2'727'638.44	2'727'638.44		36

Il calcolo degli oneri è stato effettuato tenendo conto del sesto decimale dopo la virgola ma per evidenti motivi di praticità abbiamo provveduto ai necessari arrotondamenti.
La differenza è dedotta, per accordo con l'interessato, al Comune di Lugano.